

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Parte ricorrente premette di essere erede della sig.ra L.A.M., deceduta in data 4 novembre 2019 e già titolare di un conto corrente presso l'odierna resistente, nonché di una polizza vita emessa da altra società, appartenente al medesimo gruppo della resistente. Parte ricorrente riferisce di aver presentato, presso l'intermediario assicurativo, tutta la documentazione necessaria alla liquidazione della polizza e di aver ottenuto l'accredito dell'importo corrispondente. Con riguardo, invece, al rapporto di conto corrente, parte ricorrente espone di non aver ricevuto alcuna notizia, se non alla data del 4 luglio 2025, allorché l'intermediario odierno resistente ha rappresentato l'esistenza di un debito pari ad euro 305,86 (poi divenuti euro 310,86), chiedendone la regolarizzazione.

Parte ricorrente contesta la legittimità di tale addebito e chiede di disporre l'“annullamento”, nonché di ordinare l'estinzione del rapporto di conto corrente intrattenuto dalla *de cuius* e di completare la regolare istruttoria della pratica di successione sulla base della documentazione già sottoposta all'intermediario assicurativo appartenente al medesimo gruppo.

L'intermediario resiste alla pretesa. Sostiene che, al momento del decesso dell'intestatario, l'intermediario è tenuto a porre il blocco operativo sui rapporti, sin quando non viene evasa la pratica di successione da parte degli eredi. Riferisce di non aver ricevuto, da parte degli eredi, la documentazione

all'uopo necessaria. Eccepisce ulteriormente che la liquidazione separata della quota di spettanza è ammessa solo con quietanza congiunta di tutti gli eredi/aventi diritto, i quali devono intervenire simultaneamente, in proprio o a mezzo di procuratore; in alternativa, lo scorporo della quota può essere disposto solo in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Entrambe le parti depositano repliche e controrepliche con cui insistono nelle rispettive domande ed argomentazioni.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento nei termini di seguito illustrati.

In premessa, il Collegio ritiene necessario chiarire i due seguenti assunti. Per un verso, gli odierni ricorrenti non chiedono la liquidazione delle somme giacenti sul conto corrente intrattenuto dalla *de cuius*, ma contestano gli addebiti maturati in epoca successiva al decesso di costei e chiedono l'estinzione del rapporto contrattuale. Ciò rende dunque inconferenti parte delle argomentazioni spese dall'intermediario resistente.

Per altro verso, in punto di fatto non risulta che la parte ricorrente abbia sottoposto all'intermediario odierno resistente la documentazione necessaria a completare la pratica successoria. Tale documentazione è stata presentata all'intermediario assicurativo al fine di ottenere la liquidazione delle somme dovute a tale titolo.

Orbene, se è pur vero che i due intermediari (quello bancario, odierno resistente, e quello assicurativo) appartengono al medesimo gruppo, è altrettanto vero che essi sono due soggetti giuridici distinti; da ciò consegue che la presentazione della documentazione successoria ad un intermediario non sortisce automaticamente effetti nei confronti dell'altro intermediario.

Nel caso di specie, dunque, prima della presentazione dell'odierno ricorso l'intermediario bancario odierno resistente non aveva ricevuto – da parte dei ricorrenti – la documentazione idonea a completare la pratica successoria.

Ciò chiarito, risulta comunque dimostrato che l'odierno resistente abbia avuto notizia del decesso della *de cuius*, già propria correntista; cfr. in particolare la “*Dichiarazione di Credito*”, rilasciata in data 25 novembre 2019.

Da ciò consegue che, in capo all'intermediario, sorgono doveri di protezione nei confronti della posizione dei chiamati a succedere; tali doveri si traducono in obblighi di informazione, finalizzati a rendere i chiamati edotti della situazione concernente la *de cuius*, nonché ad evitare l'insorgere di addebiti ingiustificati e/o sorprendenti.

Orbene, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'intermediario sia venuto meno a tali doveri di protezione, e stia quindi addebitando somme prive di giustificazione sostanziale.

Il Collegio, pertanto, accerta l'illegittimità delle somme richieste dall'intermediario.

Il Collegio rileva ulteriormente quanto segue: una volta che la parte ricorrente avrà depositato la documentazione all'uopo necessaria, l'intermediario resistente potrà completare la pratica successoria e procedere così all'estinzione del rapporto di conto corrente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, previa produzione della documentazione necessaria al perfezionamento della pratica successoria, accerta il diritto del ricorrente alla

chiusura del conto nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE